



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

# La fatturazione elettronica in Europa

Lo scenario



# Lo scenario internazionale

- La COM(2010) 712: Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle regioni - *Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*
- Lo European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing, istituito dalla Commissione europea nel Dicembre 2010, recentemene rinnovato per il terzo mandato
- La Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
- La Connecting Europe Facility (CEF)
- Il report OCSE *Tax Compliance by Design - Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*, del 28 ottobre 2014

# Il contesto normativo nazionale e comunitario

## La COM (2010) 712

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2010 - Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*

- Delinea chiaramente la strategia della Commissione in tema di fatturazione elettronica
  - Strategia Europa 2020 - *COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010*
    - ↳ Agenda digitale europea - *COM(2010) 245 del 26 agosto 2010*
      - ↳ Azione fondamentale 2 - "... facilitare la creazione di un quadro europeo interoperabile di fatturazione elettronica ..."
- L'obiettivo della Commissione è che **la FE diventi il metodo di fatturazione prevalente entro il 2020** in quanto sono stati stimati in 60 miliardi di euro annui i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa.
- Il Multi-Stakeholders Forum on e-invoicing e i fora nazionali sono tra gli strumenti attraverso cui la Commissione vuole raggiungere l'obiettivo
- Da ottobre 2017 il Forum ha un terzo mandato triennale. L'obiettivo principale è assicurare l'attuazione della direttiva 2014/55/UE

# La Direttiva 2014/55/UE

- Direttiva 2014/55/UE del 16 Aprile 2014 sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
- Entrata in vigore inizialmente prevista entro il 27 Novembre 2018
- Si basa sulla Recommendation on the use of a Semantic Data Model to support Interoperability for Electronic Invoicing, approvata all'unanimità dallo European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing nella seduta del 1° ottobre 2013
- Definisce la «fattura elettronica» come una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica

# La Direttiva 2014/55/UE in sintesi

- Si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto
  - non si applica qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza
- Norma europea per il modello semantico dei dati della Core Invoice («norma europea sulla fatturazione elettronica»)
  - La Commissione pubblica il riferimento alla norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'elenco di un numero limitato di sintassi utilizzabili, entro il 27 maggio 2017
- Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, nonché a una delle sintassi utilizzabili
  - Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2018
- Non esclude nessun'altra modalità di fatturazione, ivi compresa quella cartacea

# La Direttiva 2014/55/UE – Termini e attuazione

- Norma europea per il modello semantico dei dati della Core Invoice: EN 16931 del giugno 2017. Due le sintassi utilizzabili:
  - UBL 2.1 Invoice and Credit note (ISO/IEC 19845:2015)
  - UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML
- Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 pubblicata sull'Official Journal of the European Union il 17 ottobre 2017
- La Direttiva 2014/55/UE sarà operativa dal 18 aprile 2019
- Recepimento normativo e regolamentare: l'obbligo di fatturazione elettronica permane, alla FatturaPA si aggiungono le sintassi previste dalla EN 16931

# Fatturazione elettronica B2G nell'Unione europea

- Studio annuale in ambito CEF
- CEF eInvoicing: 2016 Study on the 'State of play of B2G eInvoicing in public procurement'  
<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=46992476>
- Obbligatoria in 9 SM: Austria, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia e Slovenia
- La Commissione Europea ha pubblicato uno studio sullo standard europeo per la fatturazione elettronica: Study on the practical application and implementation of the European e-Invoicing standard  
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/25521/>
- L'obiettivo dello studio è quello di valutare l'impatto dell'implementazione dello standard a livello Europeo, sulla base di specifici scenari derivanti dal tipo di architettura e infrastrutture utilizzate, maturità dell'ecosistema e utilizzo di standard a livello nazionale. I seguenti Paesi sono stati selezionati per l'analisi: Italia, Francia, Norvegia, Irlanda, Olanda e Polonia

# La Tax Compliance by Design

- Il report “Tax Compliance by Design – Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective” è stato approvato dall’OCSE il 28 ottobre 2014 a Dublino
- È una continuazione del precedente lavoro del FTA “Right from the start ” (2012), in cui si sottolineava l'importanza di adottare una prospettiva end-to-end, il che significa una visione olistica dei processi combinati sia del contribuente sia dell’amministrazione fiscale, e il cambiamento del ruolo dell’amministrazione fiscale da ricevitore passivo di dichiarazioni dei redditi a facilitatore attivo di conformità. Necessariamente, questo implica maggiore collaborazione tra amministrazione fiscale e PMI, ma anche con gli altri partecipanti chiave nel processo generale: gli intermediari fiscali, contabili, banche, organizzazioni industriali e sviluppatori di software



# La Tax Compliance by Design – Possibili approcci

- Lo studio esamina due approcci di base per raggiungere la conformità fiscale in base alla progettazione - il "secured chain approach" e il "centralised data approach".
- L'idea alla base del secured chain approach è di creare un flusso sicuro di informazioni dalle transazioni commerciali alla determinazione finale dell'imposta da pagare. Il ruolo dell'amministrazione fiscale è principalmente quello di fungere da facilitatore, al fine di fare in modo che il flusso di informazioni da parte del contribuente sia abbastanza sicuro
- L'idea alla base centralised data approach è fare in modo che l'amministrazione fiscale sia in grado di catturare dalla fonte il maggior numero possibile di transazioni commerciali, al fine di determinare l'imposta da pagare con informazioni minime dal contribuente. Il ruolo dell'amministrazione fiscale riguarda la gestione dell'intero processo, la manipolazione e trasformazione delle informazioni

# La Tax Compliance by Design – secured chain approach

- I requisiti di conformità fiscale sono integrati nei sistemi tecnologici e nei processi utilizzati dal contribuente per la gestione del business
- I sistemi di questo scenario sono appositamente progettati per rendere impossibile o difficile da manipolare o cancellare le informazioni
- I diversi attori che sostengono il contribuente sono soggetti a norme di qualità e controlli di garanzia della qualità o sistemi di certificazione
- Esempio: Il contribuente utilizza un registratore di cassa certificato, collegato ad un sistema di contabilità on-line. Altre operazioni commerciali sono catturate collegando le transazioni da un conto bancario al sistema di contabilità online. Il sistema di contabilità è certificato e fornito da uno sviluppatore di software attendibile, e contiene un numero di controlli incorporati per assicurare la qualità delle informazioni. Il sistema può compilare una dichiarazione dei redditi, eventualmente col contributo di un intermediario certificato. Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi e pagare l'imposta dallo stesso sistema

# La Tax Compliance by Design – centralised data approach

- I requisiti di conformità fiscale sono integrati nei sistemi tecnologici e nei processi utilizzati dal contribuente per la gestione del business
- Il contribuente riporta principalmente informazioni relative ad altri contribuenti
- Le informazioni raccolte dell'amministrazione fiscale possono essere presentate ad altri contribuenti e poi utilizzate da questi ultimi ai fini della gestione delle loro attività e per gli obblighi fiscali
- Esempio: l'amministrazione fiscale riceve da imprese e contribuenti professionali informazioni sulle loro transazioni con altre imprese, nonché informazioni provenienti da banche, istituti di carte di credito, e altre parti sulle transazioni relative a ogni impresa. L'amministrazione fiscale poi e analizza i dati e li utilizza per precompilare le dichiarazioni dei redditi, per quanto possibile. Il contribuente verifica le informazioni fornite e aggiunge ogni altra informazione richiesta

# La Tax Compliance by Design

- Entrambi gli approcci mostrano che ci sono una serie di possibilità per creare o sostenere un ambiente favorevole al rispetto degli obblighi fiscali e la riduzione degli oneri di conformità fiscale
- Le due strategie sono molto diverse, ma possono anche essere combinate in vari modi a seconda del contesto e della strategia
- Il fattore comune è che il flusso di dati necessari per garantire buona compliance fiscale è integrato in processi che soddisfano il processo di business sottostante; in questo modo la conformità fiscale è automatica e si riducono i costi sia per le imprese sia per l'amministrazione fiscale
- «Tax Compliance by Design» è più di una tecnica strumentale; si tratta di un approccio basato sulla collaborazione con i contribuenti e gli altri attori al fine di creare situazioni "win-win"; perché quest'approccio sia accettato e funzioni realmente è essenziale che le imprese ne ricavano considerevoli vantaggi in termini di processi di business più efficienti e costi di conformità fiscali notevolmente più bassi

# Evoluzione dello scenario nazionale

- La Legge 11 marzo 2014, n. 23

*delega fiscale: incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica*

- Il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

*opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, ovvero fatturazione elettronica tramite SdI*

- Il Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193

*obbligo di trasmissione telematica e fatturazione elettronica tramite SdI*


- La legge 205/2017 - Bilancio di previsione 2018  
*obbligo di fatturazione elettronica t*

- Richiesta di deroga alla UE

*motivi fiscali e non fiscali  
esclusione dei 'minimi'*



# Lo scenario nazionale – Cosa cambia



# L'obbligo di fatturazione elettronica tra imprese nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2018

- Fatturazione elettronica obbligatoria in Italia (D.Lgs 127/2015, art. 1 c. 3)

*Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55 (FatturaPA)*

**Con il medesimo decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea (UBL e CII)**

- I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate
- La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

# Evoluzione dello scenario nazionale

- La Legge 11 marzo 2014, n. 23

*delega fiscale: incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica*

- Il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

*opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, ovvero fatturazione elettronica tramite SdI*

- Il Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193

*obbligo di trasmissione telematica e fatturazione elettronica tramite SdI*

- La legge 205/2017 - Bilancio di previsione 2018  
*obbligo di fatturazione elettronica t*


- Richiesta di deroga alla UE

*motivi fiscali e non fiscali  
esclusione dei 'minimi'*





# Lo scenario nazionale – Cosa cambia



# Provvedimenti attuativi

- Modifica al DM 55/2013 per prevedere l'utilizzo dei formati europei
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che individua tempi e le modalità di applicazione per gli obblighi di conservazione
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 127/2015 (Semplificazioni amministrative e contabili)

# Lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica

## Obbligo FE - elementi da regolamentare

- Indirizzamento della FE
- Momento dell'emissione/ricezione - regole di "rifiuto" e "accettazione"
- Trasmissione autofattura omessa FE fornitore (art. 6 d.Lgs. 471/97)
- Ruolo degli "intermediari" (impatto sulle filiere che già adottano FE)
- "Leggibilità" della FE (foglio di stile, PDF)
- Autenticità/integrità FE
- Conservazione delle FE
- FE verso i soggetti IVA in regime forfettario e di vantaggio
- FE verso i consumatori finali

# Proposta A - Indirizzamento

- L'indirizzamento di una FE, necessario a mettere in condizione il SdI di consegnare il documento, dovrebbe prevedere:
  1. in via generale, come oggi, l'inserimento del codice destinatario (ID SdI) ovvero la PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario all'interno dell'XML
  2. la possibilità per ogni utente di 'censire' una modalità di consegna standard che prevarrà su quanto indicato in fattura: verrà pubblicato un servizio web sul sito dell'AE per consentire di effettuare questa scelta indicando un codice destinatario (ID SdI) ovvero una PEC da abbinare alla PIVA
  3. un duplicato informatico (ex art. 23-bis del CAD) della FE verrà messo a disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata, sia nel caso di «avvenuta consegna» che nel caso di «mancata consegna» da parte di SdI, prevedendo che in tale ultimo caso il cedente/prestatore dovrà attivarsi per informare il cliente ovvero recapitargli la fattura per altre vie.

## Proposta B - Emissione/ricezione

- Viene eliminata la notifica di rifiuto e le altre notifiche d'esito
- La data di emissione è la data documento riportata obbligatoriamente in fattura (ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72) e, quindi, anche la data in cui l'imposta diventa esigibile.
- Se il SdI scarta la FE, la stessa si ha per non emessa e il cedente/prestatore effettuerà una nota di variazione interna ove avesse già provveduto ad effettuare la registrazione (ex art. 23 d.P.R. n. 633/72).
- La data indicata nella ricevuta di consegna del SdI è quella rilevante ai fini della detraibilità.
- In caso di «mancata consegna», poiché la FE è emessa (sulla base della regola dell'indirizzamento proposta), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione della FE nell'area autenticata del sito dell'AE.

# Proposta C - Autofattura

Le norme disciplinano diversi tipi di «autofattura» per le quali le regole di registrazione sono anche differenti.

- Ipotesi C1: viene implementato, rispetto all'XML attuale, un nuovo «tipo documento» per ogni tipologia di autofattura
- Ipotesi C2: vengono implementati, rispetto all'XML attuale, 3 nuovi «tipi documento»
  1. Autofattura ex art. 6, c. 8, d.Lgs. n. 471/97 (mancata ricezione)
  2. Autofattura che produce una detraibilità IVA
  3. Autofattura che non produce detraibilità IVA
- Ipotesi C3: viene implementato, rispetto all'XML attuale, un nuovo tipo documento solo per l'autofattura ex art. 6, c. 8, d.Lgs. n. 471/97 (mancata ricezione), gestendo le altre ipotesi con chiarimenti riferiti alla compilazione dell'XML

# Proposta D – Intermediari (1)

- EDI filiere: le aziende e i provider possono continuare ad operare nella modalità corrente, sapendo che solo la FE accettata da SdI è quella fiscalmente rilevante.
- Conseguentemente, se il cedente/prestatore e il cessionario/committente avessero già registrato in contabilità i dati delle FE-EDI prima della «risposta» di SdI, qualora quest'ultimo scarti la FE (XML) la stessa sarà non emessa e gli utenti effettueranno una nota di variazione interna.
- Resterà in vigore l'attuale modello di «flusso semplificato» che prevede un unico canale con SdI (in invio e ricezione), valido qualora – in fase di «censimento» (vedi proposta indirizzamento) – l'utente abbia indicato a SdI la volontà di usare anche tale tipologia di processo.

## Proposta D – Intermediari (2)

- Intermediari: gli intermediari possono già oggi inviare e continueranno a poter inviare le fatture a SdI per conto dei propri clienti.
- In considerazione delle scelte che l'utente decide di effettuare per l'indirizzamento della FE in fase di ricezione, gli intermediari potranno:
- Ricevere direttamente da SdI le FE dei loro clienti
- Acquisire il duplicato della FE (ex art. 23-bis CAD) in formato XML e leggibile dall'area autenticata del cliente, salvo apposita autorizzazione ad accedere all'area (l'AE acquisirà preventivo parere del Garante Privacy sulle modalità di autorizzazione)



# Proposta E - Leggibilità

- La FE originale è l'XML: chi trasmette può inviare in allegato anche un PDF della FE oppure potrà inviare per altri canali tale PDF
- In caso di differenze di contenuto (non di forma) tra l'XML e il PDF, ciò che rileva è l'XML.
- L'XML può essere reso «leggibile» con visualizzatori nella modalità «foglio di stile» (che non è il PDF)
- L'AE renderà «leggibile» la FE nell'area autenticata dell'utente e offre e offrirà il «visualizzatore» gratuitamente

# Proposta F - Autenticità/integrità

- L'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che:  
«Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.»
- Occorrerà sempre garantire A/I della FE inviata a SdI con uno degli strumenti portati ad esempio dalla norma
- La firma digitale può essere riscontrata da SdI, quindi rappresenta lo strumento consigliato dall'AE
- Il SdI accetterà anche FE non firmate digitalmente
- Il SdI creerà sempre un hash (della fattura) che andrà nelle notifiche e nel file metadati (l'hash fa fede ai fini dell'integrità della FE)

# Proposta G - Conservazione

- L'art. 1, comma 6bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce che:  
«Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014... si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio ... e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»
- La memorizzazione che verrà eseguita dall'AE avrà certamente valenza fiscale: è al vaglio del MEF la valenza civilistica (e penale) della memorizzazione citata

# Proposta H – Soggetti IVA esclusi e CF

- I cessionari/committenti in regime forfetario e di vantaggio saranno considerati alla stregua di consumatori finali:
  - la FE messa loro a disposizione (in XML e leggibile) nell'apposita area autenticata dell'AE sarà l'originale
  - Il cedente/prestatore consegnerà una copia della fattura, analogica o elettronica, salvo rifiuto del cliente. Nella copia si ritiene opportuno inserire la dicitura «entro XX ore la fattura elettronica originale sarà disponibile al link ..... del sito dell'Agenzia delle entrate»
- Si reputa opportuno estendere la stessa previsione anche ai produttori agricoli con VA < 7.000 euro
- I soggetti (regime forfetari e di vantaggio) potranno effettuare e ricevere FE via SdI

# Grazie per l'attenzione!

Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

Ing. Salvatore Stanziale  
Direzione Sistema informativo della fiscalità  
Ufficio I

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma  
Tel. +39 06 93836-868  
Salvatore.Stanziale@mef.gov.it  
[www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)